



Proposta	n. PDEL-2024-67 del 10/06/2024
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2024-61 del 13/06/2024
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione Accordo attuativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei subinvestimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”. Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” CUP I83C22000640005. Risorse 2023 - P2.
Dirigente proponente	Direzione Generale - Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno *13/06/2024* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è rinominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 con cui è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte ISPRA, le Agenzie Regionali e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 che all’art. 27 prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (di seguito SNPS);

VISTI INOLTRE:

- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- in particolare, l’articolo 1, comma 2, del suddetto D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; nello specifico l’investimento “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 59/2021, recante disposizioni in materia di “*Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari*”, che individua, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali e intermedi;

PREMESSO:

- che all’interno del sopracitato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 è stato previsto uno specifico investimento di circa 500 milioni di Euro (con una programmazione pluriennale), relativo alla realizzazione del sistema “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”,

strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «*Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)*»;

- che in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Ministero della Salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria, l'Accordo ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021;
- che l'articolo 1 (*Definizioni*) del predetto Accordo definisce l'ISS quale Soggetto attuatore dei seguenti interventi del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”:
 - 1. Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
 - 2. Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima;
 - 3. Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;
- che l'articolo 10 (*Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo*) del predetto Accordo prevede al comma 1 quali risorse destinate all'intervento “*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*”, per il periodo 2021-2026, il finanziamento totale di Euro 415.379.000,00;

PREMESSO INOLTRE:

- che tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Emilia-Romagna è stato sottoscritto l'Accordo operativo (nel seguito anche “Accordo operativo fase P1”) finalizzato a dare attuazione, nell'ambito del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” - Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, a specifiche tipologie di intervento, definite di fase P1, come individuate nel medesimo Accordo, con relativa assegnazione di risorse pari a complessivi Euro 10.379.438,00;
- che con Delibera di Giunta n. 381 del 13/03/2023 la Regione Emilia-Romagna ha approvato

l'elenco degli interventi in fase P1 ed ha assegnato e concesso ad Arpae Emilia-Romagna l'importo complessivo di Euro 5.752.773,00;

- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla sottoscrizione di uno specifico Accordo attuativo con ciascuno degli enti interessati (Azienda USL della Romagna, IRCCS AOU di Bologna, Arpae Emilia-Romagna);
- che con D.D.G. n. 56 del 25/05/2023 questa Direzione Generale ha provveduto all'approvazione dell'Accordo attuativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con la Regione Emilia-Romagna di cui sopra, sottoscritto in data 25 maggio 2023;

DATO ATTO:

- che l'Atto Aggiuntivo all'Accordo operativo fase P1 sottoscritto tra Istituto Superiore di Sanità e Regione Emilia-Romagna definisce, tra l'altro, le tipologie di intervento di fase P2, P3 e P4, di competenza della Regione Emilia-Romagna (Allegato 1-bis all'Atto Aggiuntivo) e integra le relative risorse finanziarie, assegnate per complessivi ulteriori Euro 12.497.745,00;
- che con riferimento ad Arpae Emilia-Romagna le risorse inerenti alle fasi P2, P3 e P4 sono ripartite come segue:
 - fase P2: Euro 931.000,00;
 - fase P3: Euro 1.405.785,00;
 - fase P4: Euro 0,00;
- che con Delibera di Giunta n. 2172 del 12/12/2023 la Regione Emilia-Romagna ha preso atto di quanto disposto in merito all'attuazione degli interventi di cui alle fasi P2, P3 e P4 dall'Atto Aggiuntivo all'Accordo operativo sottoscritto tra Istituto Superiore di Sanità e Regione Emilia-Romagna, CUP I83C22000640005, approvando altresì l'elenco degli interventi di cui all'Allegato n. 1 bis dell'Atto Aggiuntivo all'Accordo operativo;
- che con riferimento ad Arpae Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 2172 del 12/12/2023 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'assegnazione ed alla concessione all'Agenzia del finanziamento relativo alla fase P2, pari ad Euro 931.000,00;
- che con D.D.G. n. 123 del 14/12/2023 questa Direzione Generale ha preso atto del suddetto finanziamento relativo alla fase P2;

RILEVATO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto uno specifico Accordo attuativo da sottoscrivere con ciascuno degli enti interessati alle attività relative alla fase P2;

VISTO:

- lo schema di Accordo attuativo da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna per le attività di cui trattasi, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

- che le attività oggetto della collaborazione di cui trattasi e gli impegni dei sottoscrittori sono analiticamente descritti nell'Accordo attuativo sub A) e nei relativi allegati, acquisiti agli atti;
- che la Regione Emilia-Romagna provvederà al trasferimento dell'importo di Euro 931.000,00, già assegnato e concesso ad Arpae con la D.G.R. n. 2172 del 12/12/2023 sopraccitata, secondo le modalità indicate all'art. 7 dell'Accordo sub A);

DATO ATTO:

- che l'Accordo sub A) ha decorrenza dalla data di stipula e durata fino al 31/12/2026, fatta salva la ricorrenza di cause di forza maggiore ed eventuale proroga dei tempi indicati nel D.M. 15 luglio 2021 sopraccitato;
- che ai fini dell'attuazione dell'Accordo sub A) il referente per Arpae Emilia-Romagna è il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, come già disposto con D.D.G. n. 10 del 8/02/2023 avente ad oggetto "Direzione Generale. PNC - Subinvestimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata". Accordo operativo tra Istituto Superiore di Sanità e Regione Emilia-Romagna. Individuazione Responsabile di progetto per Arpae Emilia-Romagna";

PRESO ATTO:

- che i costi previsti per la realizzazione delle attività affidate sono interamente coperti dal relativo finanziamento;
- che all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti provvedono le strutture di Arpae individuate nella sopraccitata D.D.G. n. 123/2023;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare l'Accordo attuativo da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei subinvestimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", CUP I83C22000640005, Risorse 2023 - P2, allegato sub A) al presente atto quale

parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo attuativo da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei subinvestimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", CUP I83C22000640005, Risorse 2023 - P2, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna provvederà al trasferimento dell'importo di Euro 931.000,00, già assegnato e concesso ad Arpae con la D.G.R. n. 2172 del 12/12/2023 sopracitata, secondo le modalità indicate all'art. 7 dell'Accordo attuativo di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che l'Accordo sub A) ha decorrenza dalla data di stipula e durata fino al 31/12/2026, fatta salva la ricorrenza di cause di forza maggiore ed eventuale proroga dei tempi indicati nel D.M. 15 luglio 2021 citato in premessa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
Firmato digitalmente
Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021)

Missione 6 Salute – Componenti 1 – Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1E.1.1.0)

Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP: I83C22000640005.

TRA

Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, di seguito denominata “RER”, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, nella persona del Responsabile del Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Dott. Giuseppe Diegoli, domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro n. 21, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale, D.G.R. n. 839 del 20/05/2024, e dall’Atto del Presidente n. 76/2024;

E

l’Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (C.F. 04290860370), di seguito denominata “ARPAE ER”, con sede in Bologna, Via Po’ n. 5, legalmente rappresentata dal Direttore generale in carica;

di seguito congiuntamente denominate “Le Parti”

- **VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- **VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; nello specifico l’investimento “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante disposizioni in materia di “*Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari*”, che individua, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali e intermedi;
- **CONSIDERATO** che all’interno dello stesso, è stato previsto uno specifico investimento di circa 500 milioni di euro (con una programmazione pluriennale), relativo alla realizzazione del progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «*Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)*»;
- **VISTO** che, conformemente a quanto pianificato nel PNRR, con Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”

(PNRR)”, è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS); e che il SNPS, in cooperazione con il SNPA, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;

- **VISTO** che, dando seguito alla previsione normativa di cui all’art. 27 del sopraindicato DL 36/2022, con Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022, sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), quali in particolare Regioni e Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della salute;
- **VISTO** il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022;
- **CONSIDERATO** che in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’ISS e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, *l’Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021;*
- **CONSIDERATO** che l’articolo 1 (*Definizioni*) del predetto Accordo, definisce l’ISS quale Soggetto attuatore dei seguenti interventi del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”:
 1. Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
 2. Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima;
 3. Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;
- **CONSIDERATO**, altresì, che l’articolo 10 (*Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo*) del predetto Accordo, prevede al comma 1, quali risorse destinate all’intervento “*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*”, per il periodo 2021-2026, il finanziamento totale di € 415.379.000;
- **CONSIDERATO** che tra Istituto Superiore di Sanità e Regione Emilia-Romagna è stato sottoscritto un Accordo operativo, finalizzato a dare attuazione – nell’ambito del programma degli interventi in “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*” – *Sub Investimento “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”* - a specifiche tipologie di intervento relativi alla Priorità 1 (P1) del Programma complessivo di investimento;
- **CONSIDERATO**, altresì, che, in relazione alle azioni di investimento relative alle Priorità 2, 3 e 4 (P2, P3 e P4), risultate congrue ed eleggibili, tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Emilia-Romagna è stato sottoscritto un Atto aggiuntivo all’Accordo operativo sottoscritto per la Priorità 1, finalizzato a dare attuazione alle specifiche tipologie di intervento individuate nell’Allegato 1 bis;
- **CONSIDERATO** che tramite l’Atto aggiuntivo sopra indicato l’ISS ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento aggiuntivo complessivo pari ad euro 12.497.745,00;
- **VISTO** l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- **VISTO** l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale “*la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”;
- **CONSIDERATO** nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*” incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementare;
- **CONSIDERATO** pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto ciascuna Amministrazione fornirà il proprio rispettivo contributo;
- **CONSIDERATO** altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- **RITENUTO** che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precitato articolo 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata, e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Finalità e Oggetto)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare le attività condivise e finalizzate a dare attuazione, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e nell'ambito del programma degli interventi in “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” – Missione 6 – Componente 1 – Linea di intervento E. 1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0) - Linea di investimento “*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*”, in particolare alle azioni di investimento della Priorità 2 (d'ora innanzi per brevità P2) di cui all'Atto aggiuntivo all'Accordo operativo sottoscritto tra l'Istituto Superiore di Sanità (di seguito per brevità ISS) e la Regione Emilia-Romagna (d'ora in avanti RER), di competenza di ARPAE ER.

2. Sono oggetto del presente Accordo le azioni di investimento - di competenza di ARPAE ER analiticamente descritte nell'Allegato 1, per farne parte integrale e sostanziale del presente atto, nel rispetto di *milestone* e *target* riportati nel cronoprogramma descritto nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Il presente Accordo disciplina, pertanto, gli impegni attuativi di ciascuna Parte, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 3 ***(Impegni delle Parti)***

1. La RER rappresenta il Soggetto realizzatore delle linee di intervento oggetto del presente Accordo, ed è Centro di responsabilità amministrativa ai fini della contrattualizzazione e dei relativi obblighi con il soggetto attuatore – ISS.

La RER si impegna:

- a) a coordinare le attività poste in essere da ARPAE ER, affinché le stesse siano coerenti con le indicazioni contenute nel programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”;
 - b) a coordinare, sulla base delle informazioni fornite dall'ISS e sulla base delle linee guida e circolari emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione;
 - c) a promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, e fornire all'ISS gli elementi informativi utili al fine dell'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
 - d) ad inviare all'ISS la rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti da ARPAE ER, trasmessa da quest'ultima utilizzando il format di cui all'Allegato 3 del presente Accordo;
 - e) a raccogliere e trasmettere all'ISS le relazioni intermedie e finali delle attività poste in essere dal ARPAE ER.
2. ARPAE ER si impegna:
 - a) ad assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”;
 - b) ad assicurare il rispetto delle tempistiche previste con D.M. MEF 15 luglio 2021;
 - c) a conformarsi alle indicazioni fornite in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento, per il perseguimento dell'obiettivo comune;
 - d) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC;
 - e) ad organizzare le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare l'avvio degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma Allegato 2;
 - f) al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 - g) a garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'ISS, nei casi previsti;
 - h) a garantire la trasmissione a RER della rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti, redatta utilizzando il format di cui all'Allegato 3 del presente Accordo, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, anche al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
 - i) a garantire la trasmissione a RER delle relazioni intermedie e finali delle attività poste in essere;

- j) a garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del presente Accordo, nonché su irregolarità o frodi riscontrati.

Articolo 4

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale degli investimenti (Allegato 2 "Cronoprogramma"), nonché a tenere informate l'altra Parte sulle attività effettuate.

Articolo 5

(Referenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano ciascuna un proprio referente:
 - a. per RER, Diegoli Giuseppe;
 - b. per ARPAE ER, in qualità di Responsabile del progetto, Manaresi Lia.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri componenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

Articolo 6

(Monitoraggio degli interventi)

1. ARPAE ER trasmette trimestralmente alla RER, in tempo utile affinché la stessa possa trasmettere all'ISS, le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, attraverso la redazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento e di un rendiconto (utilizzando il format di cui all' Allegato 3), che riporti le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni dell'Allegato 4 ("Linee guida") e nel rispetto dei tempi indicati nell'Allegato 2 ("Cronoprogramma").
ARPAE ER, nell'attuazione degli interventi di propria competenza (art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852), dovrà produrre una dichiarazione relativa al rispetto del DNSH (Do not significant harm).
2. Le trasmissioni verso RER devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 7

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. A favore di ARPAE ER, per l'attuazione degli interventi di fase P2 di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, sono attribuite risorse per un importo complessivo pari ad euro di € 931.000,00 secondo la seguente ripartizione e previo ricevimento delle risorse da parte dell'ISS:

Investimenti P2 - € 931.000,00

- una quota pari all'80%, pari ad € 744.800,00, entro 60 giorni dalla verifica degli adempimenti previsti nel precedente articolo 6 (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – scadenza 30/06/2024);
- la restante quota del 20%, pari ad € 186.200,00, a saldo, entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti;

2. I trasferimenti delle risorse tra RER e ARPAE ER avverranno unicamente a titolo di rimborso delle spese e dei costi dalla medesima sostenuti, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo il presente Accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.

Articolo 8

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il presente Accordo è regolato per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento EU 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018. Il trattamento di dati personali verrà effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ed assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati unicamente quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente Accordo.

Articolo 9

(Obblighi di sostenibilità)

1. ARPAE ER si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte dell'ISS e si impegna, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione da parte di RER, che a sua volta deve ottenerla dall'ISS e dal Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounioniale.

Articolo 10

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 1 comma 7-bis del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- a. per RER: segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it (Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica);
 - b. per ARPAE ER workflow_amm@cert.arpa.emr.it
2. Le Parti si riservano di modificare, sempre previa comunicazione via PEC, gli indirizzi sopra indicati.

Articolo 12

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e ha durata fino al 31.12.2026, fatta salva la ricorrenza di cause di forza maggiore o eventuale proroga dei tempi indicati nel DM 15 luglio 2021.

Articolo 13

(Tracciabilità)

1. Le Parti si obbligano, nell'eventualità di operazioni con terzi assoggettate alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ad inserire nei relativi accordi negoziali apposite clausole nel rispetto della L. 136/2010.

Articolo 14

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, la competenza per eventuali controversie è devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

Articolo 15

(Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
2. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale, ad esclusiva cura di ARPAE ER.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Le eventuali modifiche da apportare al presente Accordo dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto.
3. Il presente Accordo individua gli investimenti (come indicato nell'Allegato1) e i relativi finanziamenti da realizzarsi entro la data prevista.
4. Il presente atto si compone di 16 articoli, consta di n. 4 Allegati ed è sottoscritto digitalmente.

Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Dott. Diegoli Giuseppe
firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente
e l'energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE ER
Il Direttore Generale
firmato digitalmente

PROPOSTA N. PDEL 67 del 10/06/2024

Centro di Responsabilità: Direzione Generale

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione Accordo attuativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei subinvestimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”. Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” CUP I83C22000640005. Risorse 2023 - P2.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/06/2024

Bacchi Reggiani Giuseppe
